

SOSTENIBILITÀ DEI BIOCARBURANTI, SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO

Mariagrazia Lanzanova – Vice Direttore Area Volontaria Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia

L'orientamento alla sostenibilità per la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue forme è diventato un obiettivo imprescindibile per tutti: Istituzioni, Imprese e cittadini.

Se pensiamo all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il focus della strategia europea è incentrato su tre importanti obiettivi che riguardano una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra, una quota del 32% di energia rinnovabile e un miglioramento con soglia minima del 32,5% dell'efficienza energetica.

Un'alternativa rinnovabile ai combustibili fossili è certamente legata all'uso di biocarburanti e bioliquidi derivanti da biomassa.

Già le direttive comunitarie n. 28 e 30 del 2009 hanno introdotto il rispetto di determinati criteri di sostenibilità come condizione necessaria per usufruire di incentivi e concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali stabiliti dalle normative di settore, alimentando l'esigenza di una certificazione della sostenibilità di tutti gli operatori economici della filiera, dalla coltivazione o produzione del residuo alla trasformazione in prodotti intermedi, fino alla produzione in biocarburanti – incluso il biometano – o bioliquidi. Il Sistema Nazionale di Certificazione (SNC), a garanzia del rispetto della sostenibilità, è stato definito dal Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2012, abrogato dal Decreto Interministeriale del 14 novembre 2019 che ha ripreso e approfondito i requisiti della direttiva n. 28 del 2009 predisponendo uno schema di valutazione della conformità per tutta la catena dei biocarburanti e bioliquidi.

I principi su cui si fonda lo schema nazionale sono la sostenibilità dei terreni, la tracciabilità delle materie prime, il bilancio di massa, il calcolo delle emissioni di gas serra e le informazioni sociali ed ambientali che devono fornire gli operatori della filiera.

I soggetti coinvolti nello schema Nazionale sono gli Organismi di Accredimento, gli Organismi di Certificazione, gli Operatori Economici (Produttori di materie prime -fase agricola, sottoprodotti, rifiuti, Trasformatori, Produttori di bioliquidi e biocarburanti e chi commercia), in possesso di un certificato di conformità, il Gestore dei servizi energetici (GSE), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi e il Comitato Tecnico (costituito da funzionari dei Ministeri MATTM, MISE, MIPAAF e del GSE), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

Il Decreto interministeriale (Ministeri MATTM, MISE, MIPAAF) del 14 novembre 2019 "Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", in

vigore dal 29 novembre, ha introdotto delle importanti novità operative che puntano, a una "maggiore gestibilità del meccanismo e trasparenza del sistema", disponendo la pubblicazione dei registri degli operatori e la modellistica predefinita per la certificazione di sostenibilità e prevedendo disposizioni ex novo, tra le quali l'introduzione dei biocarburanti "avanzati" e prescrizioni specifiche per il settore del biometano utilizzato nei trasporti.

ACCREDIA, in qualità di Ente Italiano di Accreditamento ai sensi del Reg. CE 765/08, ha partecipato alla stesura dei Decreti Interministeriali e in particolare allo schema di valutazione della conformità elaborato nell'ambito di un Gruppo di Lavoro insieme a rappresentanti del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comitato Termotecnico Italiano e alle Associazioni degli Organismi di Certificazione. Questa collaborazione ha dato vita a un Regolamento Tecnico (RT-31) che contiene prescrizioni per gli Organismi di Certificazione che, in accordo allo schema nazionale di cui al Decreto Interministeriale, alle norme UNI di riferimento per la filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi e alle Direttive applicabili, intendono gestire sotto accreditamento sistemi di certificazione di prodotto finalizzati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi

Secondo quanto stabilito dal Decreto del 2019, ACCREDIA è tenuta a comunicare l'elenco degli Organismi di Certificazione accreditati al Ministero dell'Ambiente, e accerta, d'ufficio o su segnalazione, eventuali inadempimenti o anomalie nell'applicazione dello schema di certificazione, imputabili agli Organismi stessi.

Gli Organismi di Certificazione, che rilasciano certificati di conformità dell'azienda a fronte del "Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" devono essere in possesso di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 effettuando le verifiche presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema Nazionale di Certificazione, per accertare la completezza dei contenuti riportati nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità e in tutte le dichiarazioni a essi riferibili, e controllando che le informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità siano adeguate.

Le attività svolte dagli Organismi per certificare gli operatori sono organizzate in una Verifica iniziale prima del rilascio del certificato di conformità, una Prima verifica di sorveglianza entro 90 giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità, e in ogni caso entro 6 mesi, delle Verifiche di sorveglianza annuali, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda e una Verifica di rinnovo, entro 6 mesi dalla data di scadenza del certificato di conformità, la cui validità è di 5 anni.

Gli Organismi di certificazione sono tenuti a trasmettere al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) il registro degli operatori economici certificati con l'elenco delle verifiche effettuate.

Il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-31 "Prescrizioni per l'accREDITamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi" ha subito tre revisioni dalla prima stesura del 2012; l'ultima in particolare ha recepito i requisiti del Decreto Interministeriale 14 novembre 2019, prevedendo la definizione della percentuale minima di prodotto che l'Organismo di certificazione deve campionare sulla base della determinazione del rischio calcolato per macro tipologia di prodotti (prodotti della fase agricola; rifiuti, sottoprodotti e reflui zootecnici; prodotti intermedi e finiti, biometano e attività di stoccaggio e commercializzazione).

Ad oggi i soggetti accreditati per il rilascio di certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale della certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi sono 5 (Bureau Veritas, CSQA, ICIM, RINA, SGS).

Le disposizioni introdotte dal Decreto 14 novembre 2019 sono obbligatorie per gli Organismi di Certificazione a partire dal 29 novembre 2019, mentre per gli operatori economici è stato previsto un transitorio di un anno (sino al 29 novembre 2020).

Durante l'emergenza Covid-19 che ha avuto un forte impatto sul sistema socioeconomico, per confermare la validità e il mantenimento delle certificazioni per lo schema nazionale, sia ACCREDIA che gli Organismi di Certificazione hanno adottato laddove possibile delle verifiche a distanza (da remoto).

La fotografia dei certificati mostra un'alta concentrazione di certificati nella categoria dei rifiuti, sottoprodotti e reflui zootecnici e un numero elevato di operatori nella categoria dei prodotti intermedi e finiti. Nel settore agricolo sono presenti molti operatori a fronte di pochi certificati, in quanto per ottimizzare il costo della certificazione il settore agricolo si è strutturato in gruppi dove il certificato è rilasciato ad un capofiliera e la verifica è effettuata a campione sulle aziende agricole aderenti al gruppo.

Una criticità dell'attuale sistema nazionale di certificazione è certamente legata al fatto che non affronta la questione del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, in quanto non previsto dalla direttiva 2009/28/CE.

Per ovviare a questa potenziale criticità l'UE ha definito con un Regolamento (2019/807) le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e con la direttiva (UE) 2018/2001 ha introdotto una quota massima di bioliquidi da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni utilizzabile dagli stati per il raggiungimento dei propri obiettivi: questa quota diminuirà gradualmente dal 31 dicembre 2023 fino a raggiungere lo 0% il 31 dicembre 2030.

L'Italia dovrà recepire questa direttiva entro il 30 giugno 2021, rivedendo i meccanismi incentivanti per la produzione di energie rinnovabili.

Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo compito è attestare la competenza dei laboratori e degli organismi che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard di riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.

Accredia è un'associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un'attività di interesse pubblico, a garanzia delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori.

Accredia ha 68 soci che rappresentano tutte le parti interessate alle attività di accreditamento e certificazione, tra cui 9 Ministeri (Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Interno, Istruzione, Lavoro, Politiche Agricole, Salute), 7 Enti pubblici di rilievo nazionale, i 2 Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, 13 organizzazioni imprenditoriali e del lavoro, le associazioni degli organismi di certificazione e ispezione e dei laboratori di prova e taratura accreditati, le associazioni dei consulenti e dei consumatori e le imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità come Ferrovie dello Stato ed Enel.

L'Ente è membro dei network comunitari e internazionali di accreditamento ed è firmatario dei relativi Accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di laboratorio e le certificazioni degli organismi accreditati da Accredia sono riconosciute e accettate in Europa e nel mondo.

Articolo pubblicato sulla rivista "Energia e Dintorni" del Comitato Termotecnico Italiano - Settembre 2020.